

## Condizioni Generali di Acquisto (MDGS54-b)

**1. Ordine** L'Ordine d'Acquisto (ODA) viene emesso alle presenti Condizioni Generali ed alle Condizioni Particolari in esso contenute. In caso di conflitto tra la documentazione sopra citata, le disposizioni contenute nell'ODA prevarranno sulle altre. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle eventuali condizioni di vendita del Fornitore. L'ODA s'intenderà accettato nel momento in cui sarà pervenuto al Fornitore, salvo formale rifiuto da comunicarsi entro 3 giorni dalla ricezione dell'ODA. Eventuali modifiche e/o contestazioni all'ODA, saranno riconosciute valide se pervenute entro e non oltre 3 giorni, ed espressamente accettate da AXIANS. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche, AXIANS avrà il diritto di recedere in ogni momento, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o pec da inviarsi con preavviso di 15 giorni. Al Fornitore sarà corrisposto il corrispettivo maturato per la prestazione resa sino alla data del recesso, senza alcun diritto a pretese risarcitorie, ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborso spese, anche derivante dai rapporti con eventuali subfornitori, in deroga all'art. 1671 cc.

**2. Corrispettivo e Fatturazione** Il Corrispettivo si riferisce alle attività oggetto dell'ODA, secondo le condizioni, modalità e tempi ivi stabiliti, da intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza che dovranno essere evidenziati separatamente. Il Fornitore rinuncia ad ogni eventuale maggiorazione e/o revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi. Le spese di spedizione, imballaggio, dogane, assicurazioni ed ogni altra tassa, spesa od onere eventualmente imposta dalle competenti Autorità o dalla normativa applicabile, si intendono comprese nel Corrispettivo pattuito. Per forniture destinate a zone territoriali fiscalmente agevolate, dovranno essere rispettati anche gli adempimenti particolari, previo accordo con AXIANS. La fattura dovrà riportare gli estremi dell'ODA al quale si riferisce. Il pagamento avverrà nei termini e modi indicati nell'ODA, previa verifica del corretto adempimento delle obbligazioni a carico del Fornitore.

**3. Consegn**a I termini di consegna indicati nell'ODA sono essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti. AXIANS ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzino e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna. Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi DDP presso la località di consegna indicata nell'Ordine (franco destino). La merce dovrà essere consegnata unitamente alla documentazione prescritta dalla vigente normativa (quale, a titolo esemplificativo, bolla di consegna, manuali d'uso, certificati di garanzia, certificato di origine, dichiarazione di libera esportabilità, etc.). La remissione della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall'obbligo della consegna. La merce difettosa, o non conforme, sarà rifiutata e messa a disposizione del Fornitore, con oneri a carico di quest'ultimo.

**4. Penali** In caso di mancata ottemperanza dei termini di consegna, qualunque ne sia la causa -fatti salvi solo comprovati casi di forza maggiore che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto- verrà applicata al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 % del valore dell'ordine, salvo il diritto al maggior danno. In caso di ritardo eccedente i 15 giorni, AXIANS avrà facoltà di risolvere l'ODA, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con applicazione di una penale pari al 20% del valore del contratto inevaso, fermo restando il diritto al maggior danno. L'importo della penale verrà immediatamente fatturato al Fornitore e, se possibile, portato in compensazione con eventuale credito da quest'ultimo maturato.

**5. Forza Maggiore** I termini di consegna possono essere prorogati in caso di eventi di forza maggiore che impediscano l'esecuzione dell'ODA, se immediatamente segnalati per iscritto ad AXIANS. Qualora detto evento determini un ritardo nelle consegne superiore a 15 giorni, AXIANS avrà il diritto di risolvere l'ODA mediante comunicazione scritta, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa indennitaria.

**6. Responsabilità** Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne AXIANS da qualsiasi pretesa, contrattuale od

extracontrattuale, che gli fosse rivolta da terzi relativamente ad attività, servizi, prestazioni, materiali, strumenti, mezzi, apparati o impianti. AXIANS non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con il Fornitore in relazione all'esecuzione delle attività di cui all'ODA. Il Fornitore, inoltre, solleva AXIANS, tenendola manlevata ed indenne, da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni legali o contrattuali, ivi comprese le obbligazioni retributive, contributive, assicurative, fiscali e/o relative sanzioni di ogni genere.

### **7. Obblighi in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro**

Ove applicabile, il Fornitore dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in particolar modo, dovrà rispettare le norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi. Nello specifico, il Fornitore si impegna a: attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche; informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi alle lavorazioni affidate, consegnando loro adeguati DPI; munire i propri dipendenti di tessera di riconoscimento; pretendere l'osservanza delle norme predette da parte dei propri dipendenti; usare macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente ed adeguatamente mantenuti; cooperare con AXIANS per l'attuazione di ogni misura necessaria a prevenire i rischi incidenti sull'attività, anche attraverso la redazione del DUVRI - INFORMATIVI; coordinarsi con AXIANS per eliminare i rischi di interferenza tra i lavoratori delle imprese coinvolte nelle attività. In caso di commesse secondo il titolo IV del suddetto D.Lgs., il Fornitore è tenuto a valutare i rischi e predisporre idonee misure di prevenzione e protezione formalizzandole attraverso il POS e rispettiva analisi e accettazione del PSC. Il Fornitore sarà responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche di sua competenza e dovrà predisporre le relative cautele relativamente alle attività oggetto del contratto. L'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione del contratto ipso iure ex art. 1456 cc.

### **8. Dichiarazioni e Obblighi del Fornitore**

Il Fornitore garantisce che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'ODA, non saranno violate disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili, né diritti di terzi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale; dichiara e garantisce la piena proprietà dei beni nonché la titolarità delle licenze eventualmente fornite, e dichiara che i beni sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi; garantisce che i beni forniti hanno le qualità ivi stabilite, sono conformi alle specifiche tecniche previste ed alle norme vigenti, e sono esenti da vizi o difetti, dovuti a errata progettazione, lavorazione, conservazione o ai materiali impiegati, da esso conosciuti e/o conoscibili, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati; eventuali vizi e difetti potranno essere denunciati entro 60 giorni dalla scoperta. Il Fornitore si impegna a sostituire a propria cura e spese la fornitura viziata ovvero le parti difettose, con parti di ricambio nuove ed originali. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione della fornitura difettosa sono a carico del Fornitore. Il periodo di garanzia dei beni forniti si intende pari a 24 (ventiquattro) mesi, o, se maggiore, al diverso termine eventualmente previsto tra le parti o dalle norme vigenti, e decorre dalla data di accettazione della fornitura. In caso di sostituzione del bene, il periodo di garanzia verrà automaticamente esteso in considerazione del periodo di tempo durante il quale il bene non è stato disponibile. La garanzia non è applicabile nel caso in cui il difetto sia causato da naturale usura o negligenza di AXIANS. Nel caso la sostituzione delle parti viziata non sia possibile, l'ODA si intenderà annullato e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni. Il Fornitore dichiara d'avere idonea garanzia assicurativa, con validità dalla stipula del contratto fino al termine del contratto, per tutti i danni a cose, persone e a terzi, inclusi i dipendenti di AXIANS, che esso o i prodotti forniti dovessero causare nell'esecuzione delle attività.

**9. Documentazione da produrre** Il Fornitore si impegna a fornire ad AXIANS la seguente documentazione: autocertificazione del

possesto dei requisiti di idoneità tecnico- professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; certificato di iscrizione alla CCIAA e/o la visura camerale aggiornata della società. Su richiesta formulata con congruo preavviso, prima del pagamento del corrispettivo pattuito, il Fornitore presenterà ad AXIANS la seguente documentazione: dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori; copia del modello F24; Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); dichiarazione sostitutiva atto notorietà DPR 445/2000 per gli adempimenti previsti dall'art. 13-ter D.L. 837/2012; dichiarazioni sottoscritte dai lavoratori con indicazione delle somme effettivamente percepite o, in alternativa, copia dei relativi bonifici effettuati ai lavoratori impiegati nell'appalto; copia dei modelli DM10 unitamente ad un eventuale estratto della procedura UNIEMENS relativo ai medesimi lavoratori. Il Fornitore riconosce ad AXIANS il diritto di controllare in modo casuale e/o sistematico il rigoroso rispetto degli obblighi di legge e contrattuali nel trattamento economico, previdenziale, fiscale ed assistenziale del personale impiegato per l'esecuzione delle attività comunque riconducibili al presente contratto. La liquidazione del corrispettivo in favore del Fornitore è subordinata alla trasmissione della documentazione richiesta, come sopra indicata, nonché di ogni altra eventuale documentazione comprovante l'osservanza tempestiva degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il Fornitore, in conformità al D.L. 124/2019, qualora il contratto in oggetto rientrasse nei requisiti previsti dall'art. 17-bis, co. 1, si impegna a fornire ad AXIANS, la certificazione fiscale di cui all'art. 17-bis, co. 5 o nel caso in cui il Fornitore non possieda i requisiti, metterà a disposizione di AXIANS la documentazione indicata all'art. 17-bis, co. 2. La documentazione dovuta dovrà far riferimento al Fornitore e ad eventuali subfornitori e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. In caso di mancato adempimento, AXIANS sarà obbligata, in ottemperamento al D.L. 124/2019, a procedere alla sospensione, nei limiti di legge, del pagamento del corrispettivo dovuto, nei limiti di cui all'art. 17-bis, co. 3, effettuando al contempo la debita comunicazione alla Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

**10. Riservatezza e Sicurezza delle Informazioni** Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati (inclusi i Dati Personali), la documentazione e le notizie divulgate da AXIANS e/o di proprietà di quest'ultima. In tal senso, il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra. Qualora la divulgazione sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o collaboratori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire ad AXIANS i danni che ne siano direttamente o indirettamente conseguiti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche per i tre anni successivi alla data di conclusione delle attività di cui al contratto. Il presente obbligo di riservatezza non potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: a) di pubblico dominio al tempo del loro scambio; b) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; c) sviluppate indipendentemente ed internamente dal Fornitore senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta da AXIANS; d) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

**11. Divieto di cessione del contratto e del credito** E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente le obbligazioni e/o i diritti derivanti dall'ODA (compreso il diritto al corrispettivo) senza il preventivo consenso scritto di AXIANS, pena la nullità della cessione stessa.

**12. Clausola risolutiva espressa** Oltre a quanto espressamente previsto nei singoli articoli delle presenti Condizioni Generali e/o, eventualmente, nell'ODA, AXIANS potrà esercitare il diritto alla risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni, nel caso in cui il Fornitore:

- fornisca i beni e/o i servizi in modo non conforme a quanto disposto nell'ODA, nonché utilizzi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti richiesti o imposti dalla vigente normativa;
- apporti modifiche e/o variazioni ai beni e/o servizi, senza l'approvazione e/o autorizzazione scritta di AXIANS e/o di propria iniziativa;

- non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica; violi la legge antimafia, se applicabile;

- abbia omesso di esibire o produrre certificazioni e/o documentazione richiesta dalla vigente normativa, ovvero li abbia prodotti irregolari;

- si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza, omettendo di sanare tale inadempimento nel termine intimato da AXIANS;

- nei casi previsti dagli artt. 4 o 13 o in caso di violazione degli articoli 10 (obbligo riservatezza), 14 (Trattamento Dati Personali) e 15 (MOG 231, codice etico, anticorruzione, guida ai diritti umani);

- venga sottoposto ad amministrazione controllata, fallimento o altra procedura concorsuale od esecutiva.

### **13. Codice Etico, Codice Anti Corruzione, Guida ai Diritti Umani e Modello 231**

Il Fornitore è a conoscenza che l'organizzazione di AXIANS ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico, Guida ai Diritti Umani e Codice Anticorruzione, che dichiara di aver letto nel sito aziendale ([www.axians.it](http://www.axians.it)) e che dichiara di aver compreso. Il Fornitore aderisce ai principi del succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e s.m.i. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 cc. Il Fornitore manleva fin d'ora l'organizzazione di AXIANS per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Fornitore stesso o di suoi collaboratori.

**14. Trattamento Dati personali** I dati personali delle persone e degli organismi in rapporto con AXIANS saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge vigente in materia di trattamento dei dati personali, in conformità con le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016. Il Fornitore si impegna ed obbliga al trattamento dei Dati Personali di cui AXIANS è Titolare o Responsabile secondo le predette disposizioni di legge ed esclusivamente per ragioni amministrative, di contabilità, commerciali o per l'esecuzione del presente accordo. I suddetti Dati potranno essere divulgati a terzi solo per le ragioni per cui sono state raccolti e trattati. Ove applicabile, con il presente contratto, AXIANS nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile Esterno (o SubResponsabile) del Trattamento dei Dati di cui è Titolare o Responsabile.

**15. Obbligo di Rispetto Sistemi di Gestione** Il Fornitore è a conoscenza che l'organizzazione di AXIANS ha adottato i sistemi di Gestione secondo gli standard ISO 45001 Salute e sicurezza sul Lavoro, ISO 9001 Qualità e ISO 27001 Sicurezza delle Informazioni, che dichiara di aver letto nel sito aziendale ([www.axians.it](http://www.axians.it)) e che dichiara di aver compreso (Politica dei Sistemi di Gestione). Il Fornitore aderisce ai principi e obiettivi dei succitati sistemi di gestione e si impegna a rispettarne i contenuti, ed i principi. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.